

Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

Regolamento didattico dei corsi di laurea magistrale in

LM - 23 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA CIVILE

Ingegneria Civile

LM - 31 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA GESTIONALE

Ingegneria Gestionale

LM - 33 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA MECCANICA

Ingegneria Meccanica

**LM - 35 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL
TERRITORIO**

Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in

LM - 27 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Telecommunications Engineering

LM - 28 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA ELETTRICA

Ingegneria Elettrica

LM - 32 - Classe delle Lauree Magistrali in INGEGNERIA INFORMATICA

Ingegneria Informatica

Articolo 1

Definizioni e finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria sopra elencati, istituiti presso i Dipartimenti, di seguito denominati "dipartimenti", dell'area ingegneristica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "ateneo", in conformità con i relativi ordinamenti didattici, con il regolamento didattico di Ateneo, con il regolamento dei dipartimenti, con lo statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 2

Attività formative

Le attività formative previste nell'ambito del corso di laurea magistrale sono suddivise in:

- corsi di insegnamento;
- tirocini;
- altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.

Il Regolamento didattico di ogni corso di Laurea Magistrale riporta, per ciascun curriculum previsto, l'elenco delle attività formative, degli obiettivi formativi specifici, dei crediti e delle relative propedeuticità e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett b) e all'Art. 10 comma 5 lett b) del DM n.270 22.10.2004, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Articolo 3

Obiettivi formativi specifici

Gli obiettivi dei corsi di laurea magistrale di cui al presente regolamento sono quelli fissati nei relativi ordinamenti didattici.

Articolo 4

Accesso ai corsi di laurea

1. L'immatricolazione al corso di laurea magistrale è riservata agli studenti in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'inizio degli studi può avvenire in un qualsiasi momento dell'anno accademico. Gli studenti che si iscrivono dopo il 31/12 sono immatricolati come studenti non a tempo pieno.
3. L'immatricolazione è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.
4. Il possesso dei requisiti curriculari si ritiene automaticamente verificato con il possesso di un titolo di primo livello appartenente alle seguenti classi di Laurea

Laurea Magistrale	Classe del titolo di primo livello
Ingegneria Civile	Ingegneria Civile ed Ambientale
Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio	Ingegneria Civile ed Ambientale
Ingegneria delle Telecomunicazioni	Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Informatica	Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Meccanica	Ingegneria Industriale
Ingegneria Elettrica	Ingegneria Industriale
Ingegneria Gestionale	Ingegneria Industriale

nonché con il rispetto del vincolo di cui al comma successivo, per quanto riguarda il numero minimo di CFU acquisiti nelle materie di base.

5. In alternativa ai requisiti di cui al comma precedente, lo studente deve avere acquisito prima dell'iscrizione un numero minimo di CFU nei settori-scientifico disciplinari di base della laurea triennale di continuità e caratterizzanti della laurea magistrale come riportato nella tabella seguente

Laurea Magistrale	Numero minimo CFU base	Numero minimo CFU caratterizzanti
Ingegneria Civile	30	45
Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio	30	40
Ingegneria delle Telecomunicazioni	36	36
Ingegneria Informatica	36	36
Ingegneria Elettrica	36	36
Ingegneria Meccanica	36	45
Ingegneria Gestionale	36	36

Ai fini del computo di cui alla tabella precedente, possono essere considerati anche CFU acquisiti in SSD diversi da quelli di base o caratterizzanti ma considerati affini dal Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale.

6. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito in un numero di anni pari al numero di anni previsti dalla sua tipologia di impegno (tempo pieno, non a tempo pieno).

7. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione media pesata finale non inferiore a 27/30.

8. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione media pesata finale superiore a 25/30 in un numero di anni non superiore al doppio del numero di anni previsti dalla sua tipologia di impegno (tempo pieno, non a tempo pieno).

9. Nel caso non sussistano le condizioni di cui ai tre commi precedenti la valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione avviene tramite un esame di ammissione. Gli esami di ammissione sono previsti nelle due settimane prima dell'inizio di ciascun semestre. La valutazione per l'ammissione è affidata ad una commissione composta da 3 docenti titolari di insegnamento nel corso di laurea magistrale, proposta per ogni anno solare dalla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale e deliberata dal Consiglio di Dipartimento a cui è assegnato il corso di laurea magistrale.

10. Gli studenti laureati presso l'Università di Cassino immatricolati prima dell'anno accademico 2008-2009 sono ritenuti in possesso di una adeguata preparazione personale. Conseguentemente non si applica a loro quanto previsto dal comma precedente. Per gli studenti laureati presso l'Università di Cassino che provenivano da altre Università fa fede la data di prima immatricolazione.

11. Gli esami di ammissione di cui al comma precedente si applicano in ogni caso a studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello acquisendo meno di 120 CFU tramite esami con voto, anche se sussistono le condizioni di cui ai commi 6, 7, 8.

12. Gli esami di ammissione di cui al comma precedente si applicano in ogni caso a studenti stranieri, anche se sussistono le condizioni di cui ai commi 6, 7, 8. La Commissione preposta potrà in questo caso anche basarsi solo su una valutazione dei titoli presentati dallo studente.

13. All'atto dell'immatricolazione viene verificata la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 definito dal Common European Framework of Reference for Languages. La verifica prevede che siano accertate solo le abilità passive relative alla comprensione di frasi scritte (Reading) in situazioni comunicative. Gli studenti in possesso di un certificato di conoscenza della lingua inglese equivalente almeno al livello B2, possono consegnarne copia alla segreteria didattica e chiedere di essere esonerati dall'accertamento.

Articolo 5

Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale ed è deliberato dalla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non

può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Articolo 6

Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative

1. All'atto dell'immatricolazione gli studenti devono presentare il piano delle attività formative (PAF).
2. Il PAF può essere nuovamente presentato anche prima dell'iscrizione agli anni successivi. L'approvazione sarà comunque subordinata all'avvenuta iscrizione entro i termini previsti e alla conformità dei dati di iscrizione con quelli di presentazione del PAF.
3. I PAF sono esaminati dalla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno accademico cui il PAF si riferisce, esso non avrà efficacia.
5. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del Corso di Laurea Magistrale per l'anno di corso a cui si iscrive.

Art. 7

Obsolescenza dei crediti formativi

I crediti formativi acquisiti hanno validità per 9 anni. Trascorso tale periodo, su richiesta dell'interessato, la Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale può deliberare l'eventuale non obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti, definendone nel contempo gli argomenti e le modalità delle prove integrative che lo studente dovrà sostenere. La Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale convalida, con delibera, i crediti formativi acquisiti con la prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella precedentemente conseguita potrà essere variata, su proposta della commissione d'esame della prova integrativa.

2. Nel caso di studenti che abbiano formalmente rinunciato al proseguimento della carriera universitaria e che intendano procedere ad una nuova immatricolazione, la verifica dell'obsolescenza dei crediti formativi maturati antecedentemente alla rinuncia va comunque effettuata, indipendentemente dalla data di acquisizione degli stessi.

Art. 8

Attività di tirocinio

1. Il tirocinio è un'attività formativa che prevede la presenza operativa dell'allievo in un contesto produttivo esterno o nei Laboratori dei Dipartimenti.

2. L'assegnazione e lo svolgimento del tirocinio avvengono secondo la procedura comune all'area ingegneristica relativa ai tirocini.

3. La richiesta di assegnazione di un tirocinio deve essere inoltrata dallo studente alla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale non prima di avere acquisito 50 crediti formativi e non dopo averne conseguiti 90.

4. Entro due mesi dalla richiesta la Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale assegna l'argomento oggetto del tirocinio secondo le modalità e la tempistica contenute nella procedura comune all'area ingegneristica relativa ai tirocini.

Articolo 9

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dalla Commissione per la didattica del corso di laurea, sentito il docente responsabile. Tali obblighi decorrono dall'anno accademico successivo alla pubblicazione del manifesto delle attività formative in cui sono riportati.

2. Per ciascuna attività formativa, l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.

Articolo 10

Durata del corso di laurea magistrale e iscrizione ad anni successivi

1. Per gli studenti a tempo pieno, i corsi di laurea magistrale hanno durata minima biennale.

2. Lo studente che al 30 novembre non abbia superato almeno un insegnamento del primo anno, viene iscritto al secondo anno come studente non a tempo pieno.

Articolo 11

Stato di studente non a tempo pieno

1. Lo studente che non sia nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 o ai comma 2 e 3 dell'art. 10, può comunque chiedere di passare, ove ricorrano le condizioni indicate nel regolamento didattico di ateneo, allo status di studente non a tempo pieno.

2. Sono iscritti come studenti non a tempo pieno gli studenti che si immatricolano dopo il 31/12.

Articolo 12

Modalità di valutazione del profitto

1. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di studio è affidata al docente responsabile dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.

2. Le prove di valutazione del profitto si svolgono in periodi differenti da quelli dedicati alle attività formative, salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo. Su richiesta motivata del docente responsabile il Coordinatore per la didattica del corso di laurea magistrale può, in via straordinaria, consentire l'effettuazione di prove di valutazione del profitto nella parte iniziale dei periodi dedicati alle attività formative.

3. La valutazione del profitto è effettuata mediante esame, salvo quanto previsto dal successivo comma 8.

4. La valutazione finale è effettuata da una commissione presieduta dal docente responsabile e da un docente o ricercatore nominato dal Direttore del dipartimento a cui è assegnato il corso di laurea magistrale.
5. L'esame di profitto deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
6. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dalla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale sentito il docente responsabile.
7. Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono comunicate agli allievi all'inizio del corso.
8. L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere, oltre che in un colloquio orale, anche in:
 - verifica mediante questionario/esercizio numerico/prova grafica;
 - relazione scritta;
 - relazione sulle attività svolte in laboratorio;
 - verifiche in aula informatica.
9. In aggiunta possono essere previste attività formative con modalità di valutazione del profitto diverse dall'esame. Tali modalità devono essere comunque deliberate dalla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale, eventualmente su richiesta del docente responsabile. In tal caso l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità formulato dal docente responsabile dell'attività formativa. In ogni caso, ai fini del conseguimento del titolo di studio, la somma dei crediti formativi per i quali la verifica dell'acquisizione è effettuata mediante esame non può risultare inferiore a 90.
10. Il docente responsabile di ogni attività formativa è tenuto a fissare almeno: tre prove nel periodo dedicato alle prove di valutazione che è immediatamente successivo all'erogazione dell'attività formativa, due prove nell'altro periodo dedicato alle prove di valutazione, una prova nel periodo di recupero di settembre, una prova nella settimana centrale di ognuno dei due periodi riservati alle attività formative. Il docente è tenuto a comunicare all'ufficio del management della didattica il calendario delle prove relative a ciascun periodo almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo stesso.
11. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Commissione per la didattica del corso di laurea può autorizzare i docenti a fissare le prove di valutazione secondo una diversa distribuzione nei periodi dedicati, garantendo che il numero minimo di prove di valutazione fissate in un anno per ciascuna attività formativa non sia inferiore a sette. In tal caso, il calendario delle prove nel periodo dedicato che è immediatamente successivo all'erogazione di un'attività formativa sarà organizzato dall'ufficio per il management didattico, sentiti i docenti responsabili delle attività stesse, applicando prioritariamente il criterio di evitare che prove di valutazione relative ad attività formative diverse siano fissate nella medesima settimana. La Commissione per la didattica del corso di laurea garantirà il coordinamento del calendario delle prove e la sua pubblicizzazione almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo dedicato alle prove.
12. Ogni studente può sostenere in ogni anno accademico al più 4 appelli per ciascuno degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi.
13. Ogni studente può sostenere al più 1 esame in ognuno dei periodi dedicati alla didattica.

Articolo 13

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto. Tale elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse

nell'ordinamento didattico del corso di laurea, è predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore e riguarda una delle seguenti attività:

- attività sperimentali e/o di simulazione numerica;
- attività di progettazione;
- tirocinio;
- ricerca bibliografica.

2. L'elaborato deve contenere un sommario in lingua inglese. L'elaborato può essere anche redatto in lingua inglese ed, in tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana.

3. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto, oltre che della qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti.

4. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media riportata nelle valutazioni del profitto, calcolata come al comma successivo ed arrotondata, espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 9.

5. La media delle valutazioni del profitto è quella pesata sulla base dei crediti delle singole valutazioni di profitto, relative alle attività precedenti alla prova finale. Eventuali attività formative prive di valutazione non concorrono al calcolo della media.

6. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere inoltrata dallo studente alla Commissione per la didattica del corso di laurea magistrale non prima di avere acquisito 60 crediti formativi.

Articolo 14

Orientamento e tutorato

1. Per ciascuno studente, la Commissione per la didattica del corso di laurea nomina due tutor, scelti fra i docenti ed i ricercatori delle materie caratterizzanti del corso di laurea. Compito dei tutor è quello di fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ad orientarli nelle loro scelte ed a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi di studio.

2. E' inoltre attivo uno sportello per il tutorato, presidiato da studenti, presso cui sono reperibili informazioni utili e materiale didattico dei diversi insegnamenti.

Articolo 15

Forme di pubblicità e trasparenza

I corsi di laurea magistrale rendono disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.